



MINUTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amministrativa e Sociale
Divisione I - Sezione II

Roma,

[Handwritten signatures and initials]

Prot: nr. 559/C.21389.10089.D.(7)5(42)
Rif. nr. 654/1° SETT. del 13.09.2000

Oggetto: Istituto di vigilanza privata "BSK SECURMARK S.P.A." - Fusione societaria.

ALLA PREFETTURA DI
e.p.c.
ALLE PREFETTURE

SPEDITA
16 OTT. 2000
IL *[Signature]*

LIVORNO
LORO - SEDI

Con la nota sopradistinta, codesta Prefettura ha trasmesso copia del decreto con il quale l'istituto di vigilanza "Brink's Securmark s.p.a." è stato autorizzato ad ampliare il proprio organico. Nella circostanza è stato inoltre rappresentato che la denominazione sociale del suddetto istituto, a far data dal 14.3.2000, è mutata da "Brink's Securmark s.p.a" in "BSK SECURMARK SERVIZI FIDUCIARI S.p.A".

Successivamente con il telex nr. 1236/1 del 27.09.2000 codesto Ufficio ha comunicato che il sig. Pieroni Paolo, in qualità di consigliere delegato della "BSK SECURMARK SERVIZI FIDUCIARI S.p.A", ha chiesto che la titolarità della licenza relativa all'istituto in questione, rilasciata al sig. Benfanti Guglielmo, sia trasferita a suo nome.

In merito a quanto sopra, si ritiene opportuno effettuare le seguenti considerazioni.

Per ciò che concerne la variazione di ragione sociale, si deve osservare che la nuova denominazione sociale scaturisce dall'avvenuta fusione tra le società "Brink's Securmark s.p.a." e "SE.FI Servizi Fiduciari S.p.A.". In merito a tale vicenda, si deve osservare che, a mente dell'art. 2475 c.c., la società deve costituirsi per atto pubblico e tale atto deve essere depositato, a cura del notaio che lo ha ricevuto, nel termine di trenta giorni presso il registro delle imprese nella cui circoscrizione è posta la sede sociale (art. 2330 - c.1 c.c.). L'iscrizione è ordinata dal tribunale con decreto previo accertamento delle prescrizioni di legge per la costituzione della società (ibid.c.3).

Pertanto, si ritiene opportuno che codesta Prefettura provveda, in primo luogo, a verificare l'avvenuta omologazione della società medesima, in quanto l'iscrizione costituisce un controllo di legalità da parte del Tribunale che investe non soltanto la regolarità del processo formativo della



Ministero dell'Interno

-2-

società, ma anche la validità sostanziale dell'atto costitutivo e delle sue clausole; in secondo luogo occorrerà acquisire l'atto costitutivo dell'ente, al fine di verificare le deleghe e la distribuzione dei poteri fra i vari componenti del consiglio di amministrazione.

In merito a tale ultimo aspetto si richiama l'orientamento espresso da questo Dipartimento con la nota nr. 559/C.445.10089.D(1) del 24.03.1997, secondo il quale, nel caso degli istituti organizzati in forma societaria, possono considerarsi legittimati ad ottenere l'autorizzazione ex art.134 T.U.L.P.S. soltanto le persone fisiche investite dei poteri di rappresentanza previsti dal codice civile, cioè solo i soggetti investiti di tutti i poteri di direzione e gestione dell'attività e, quindi, dei poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le Prefetture che leggono per conoscenza, sedi delle società interessate alla fusione in argomento, sono pregate di effettuare gli opportuni accertamenti, comunicando a questo Dipartimento l'attuale situazione degli istituti di vigilanza in questione.

Tutto ciò premesso, in relazione al telex del 27.09.2000, concernente l'istanza avanzata dal Sig. Pieroni Paolo per attivare e gestire un istituto di vigilanza privata in codesto capoluogo, si osserva che qualora dagli accertamenti svolti dovesse emergere che il sig. Pieroni rivesta la qualità di legale rappresentante della società in parola, codesto Ufficio potrà procedere al rilascio di una nuova autorizzazione in favore dello stesso, in nome e per conto della "BSK SECURMARK SERVIZI FIDUCIARI S.p.A.", previa revoca della licenza intestata al sig. Benfanti Guglielmo.

In proposito si comunica che agli atti di questo Ufficio risulta che il citato Pieroni è stato autorizzato a svolgere analoga attività nelle provincie di Udine e Pordenone. Lo stesso ha inoltre presentato la medesima istanza nelle provincie di Lucca, Pistoia, Massa Carrara, Arezzo, Siena e Perugia e Firenze. Risultano invece revocate le licenze relative alle provincie di Verona e Macerata.

Si richiamano le istruzioni impartite in materia con le circolari nr.10.7024/10089.D.1 e nr.559/C.13078/10089.D(1) rispettivamente del 23.11.1982 e del 26.7.1986, nonché le direttive emanate con le circolari nr.559/C.21581.10089.D(1), del 11.7.1988 e nr.10.13155/10089.D(4)7 del 16.10.1984.

Si resta in attesa di conoscere le decisioni del caso e si prega, nell'eventualità dell'accoglimento dell'istanza, di inviare copia del provvedimento autorizzatorio nonché la scheda di aggiornamento prescritta dalla circolare nr.559/C.10130.12982E18(10) del 4.6.1996.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(A.Maddalena)
Dr. A. MADDALENA